

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1401

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi"

marzo 2014
n. 119



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1401**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di
emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero, nonché altre
disposizioni urgenti in materia
tributaria e contributiva e di rinvio
di termini relativi ad adempimenti
tributari e contributivi"

marzo 2014
n. 119

a cura di: S. Moroni

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	15
Disegno di legge di conversione: Articolo 1, comma 2 <i>(Salvezza degli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge)</i> Scheda di lettura	17
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE N. 4 DEL 2014	19
Articolo 1 (soppresso) <i>(Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero)</i> Scheda di lettura	21
Articolo 2, comma 1, lett. a) <i>(Soppressione riordino agevolazioni tributarie (commi 575-576 stabilità 2014))</i> Scheda di lettura	29
Articolo 2, comma 1, lett. b) c) d) e comma 2 <i>(Modifiche commi 427 e 428 stabilità 2014 - Spending review)</i> Scheda di lettura	31
Articolo 2, comma 3 <i>(Differimento al 16 maggio 2014 di termini per adempimenti in materia di premi assicurativi INAIL)</i> Scheda di lettura	37
Articolo 2, comma 3-bis <i>(Limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria)</i> Scheda di lettura	41
Articolo 2, comma 4 <i>(Norma interpretativa concessioni telefonini (contenzioso))</i> Scheda di lettura	43
Articolo 2, comma 4-bis <i>(Obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero)</i> Scheda di lettura	45
Articolo 3, commi 1 - 4-bis <i>(Eventi alluvionali nella provincia di Modena del 17 e 19 gennaio 2014 e nella regione Veneto tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014)</i> Scheda di lettura	47

Articolo 3, comma 5 <i>(Gestione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto)</i>	
Scheda di lettura	57
Articolo 3, comma 6 <i>(Alluvione del novembre 2013 in Sardegna)</i>	
Scheda di lettura	59
Articolo 3, comma 7 <i>(Personale impiegato nelle attività di protezione civile)</i>	
Scheda di lettura	63
Articolo 3-bis <i>(Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012)</i>	
Scheda di lettura	67
Articolo 4 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura	73

SINTESI DEL CONTENUTO

Disegno di legge di conversione: Articolo 1, comma 2
(Salvezza degli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge)

L'**articolo 1, comma 2, inserito dalla Camera**, dispone la salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base delle norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge in esame, soppresso dalla Camera.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE N. 4 DEL 2014

Articolo 1 (soppresso)

(Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero)

La **Camera ha approvato un emendamento che sopprime l'articolo 1**, il quale introduceva nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale.

Conseguentemente, la Camera ha anche approvato un emendamento soppressivo delle parole "disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre" dal titolo del decreto-legge.

Articolo 2, comma 1, lett. a)

(Soppressione riordino agevolazioni tributarie (commi 575-576 stabilità 2014))

L'**articolo 2, comma 1, lettera a)** abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. In particolare, tali commi prevedevano che entro il 31 gennaio 2014 fossero adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.

Articolo 2, comma 1, lett. b) c) d) e comma 2

(Modifiche commi 427 e 428 stabilità 2014 - Spending review)

Il **comma 1, lettere da b) a d)** dispone l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014 (ai commi 427-428) al fine di reperire le risorse necessarie per la copertura delle minori entrate

derivanti del riordino delle agevolazioni tributarie previsto dei commi 575 e 576 della legge di stabilità medesima, che vengono soppressi dalla lettera a) del comma 1 in commento.

Il **comma 2** dispone pertanto che agli oneri derivanti dalla soppressione dei commi 575 e 576 si provvede mediante i risparmi di spesa in commento.

Articolo 2, comma 3

(Differimento al 16 maggio 2014 di termini per adempimenti in materia di premi assicurativi INAIL)

Il **comma 3** dell'**articolo 2** differisce, per l'anno 2014, al 16 maggio il termine per il pagamento dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per l'invio telematico delle relative denunce retributive. Tale differimento è inteso a consentire la "rapida applicazione" della previsione normativa - contenuta nell'[art. 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) - di una riduzione dei premi e contributi summenzionati.

Articolo 2, comma 3-bis

(Limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria)

Il **comma 3-bis**, aggiunto dalla Camera, incrementa il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 dicembre 2014, da tre a cinque dodicesimi.

Articolo 2, comma 4

(Norma interpretativa concessioni telefonini (contenzioso))

Il **comma 4**, con una norma interpretativa volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale, prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.

Articolo 2, comma 4-bis

(Obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero)

Il **comma 4-bis**, aggiunto dalla Camera, novella l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990, al fine di escludere dagli obblighi di indicazione

nella dichiarazione dei redditi i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero di valore complessivo non superiore a 10.000 euro.

Articolo 3, commi 1 - 4-bis

(Eventi alluvionali nella provincia di Modena del 17 e 19 gennaio 2014 e nella regione Veneto tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014)

L'**articolo 3, commi da 1 a 4, modificato dalla Camera**, dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni della provincia di Modena colpiti dall'alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 ovvero nei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 e individuati dai commi 1, 1-bis e 4. Il **comma 4-bis, inserito dalla Camera**, contiene una clausola di salvaguardia che, in presenza di scostamenti rispetto alla spesa autorizzata, prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie a compensare i relativi maggiori oneri.

Il **comma 2-bis, inserito dalla Camera**, attribuisce ai predetti soggetti, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività economiche svolte nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui in essere.

Articolo 3, comma 5

((Gestione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto))

Il **comma 5, dell'articolo 3**, riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali richiamati in rubrica e indicati più dettagliatamente nel comma 2 dell'articolo in esame, **come modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ha ampliato il novero dei fenomeni atmosferici e l'ambito territoriale previsti originariamente dal decreto-legge in esame.**

Il comma 5 classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come "rifiuti urbani non specificati altrimenti", i rifiuti prodotti dai richiamati eventi alluvionali.

Ai sensi del comma in esame, **i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati - secondo la modifica apportata dalla Camera al testo originario** che, coerentemente con il più ristretto ambito di applicazione previsto contempla l'intervento del solo Presidente della Regione Emilia-Romagna (o di un suo delegato) - :

- definiscono le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale dei rifiuti in questione;
- si avvalgono delle rispettive ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) e dei gestori del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani.
- dispongono, per i rifiuti urbani pericolosi (da smaltire presso impianti autorizzati), le misure più idonee a tutelare la salute e l'ambiente.

Si osserva che la norma fa riferimento ai rifiuti urbani e che, pertanto, potrebbe non essere considerato chiara l'applicazione della disposizione ai rifiuti di cui al presente comma e cioè i rifiuti prodotti dall'alluvione.

Articolo 3, comma 6

(Alluvione del novembre 2013 in Sardegna)

Il comma stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri, anche derogatori, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.

Articolo 3, comma 7

(Personale impiegato nelle attività di protezione civile)

Il comma riconosce, per il triennio 2013-2015, integrazioni (di seguito specificate) al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile indicate, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015).

Articolo 3-bis

(Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012)

L'articolo 3-bis, inserito dalla Camera, consente di differire sino a due anni la restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati disciplinati dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012.

Articolo 4
(Copertura finanziaria)

L'articolo quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria di alcune delle misure contenute nel decreto legge in esame.

SCHEDE DI LETTURA

Disegno di legge di conversione: Articolo 1, comma 2
(Salvezza degli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge)

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.

Mentre l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge reca la clausola di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014, l'**articolo 1, comma 2, inserito dalla Camera**, dispone la salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base delle norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge in esame - soppresso dalla Camera - con il quale si introduceva nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE N. 4 DEL 2014

Articolo 1 (soppresso)

(Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli:

«5-quater. (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comma 1;

b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

persona.

3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero *b*) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c*) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera *a*), l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera *c*) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.

6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

***5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria).* –**

1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). – 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.».

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da *5-quater* a *5-septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le finalità indicate al

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

periodo precedente, nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.

3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera ha approvato un emendamento che soppriime l'articolo 1, il quale introduceva nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale.

Conseguentemente, la Camera ha anche approvato un emendamento soppressivo delle parole "disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre" dal titolo del decreto-legge.

Si ricorda peraltro che la Camera ha fatto salvi (articolo 1, comma 1-*bis*, del d.d.l. di conversione) gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme contenute nell'articolo in commento.

Articolo 2, comma 1, lett. a)

(Soppressione riordino agevolazioni tributarie (commi 575-576 stabilità 2014))

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico.*

a) i commi 575 e 576 sono soppressi;

L'**articolo 2, comma 1, lettera a)** abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie.

In particolare, tali commi prevedevano che entro il 31 gennaio 2014 fossero adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.

Già con un [comunicato](#) del 21 gennaio 2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la sede più opportuna per esercitare l'intervento di razionalizzazione delle detrazioni in esame fosse la delega fiscale attualmente in discussione in Parlamento. A tal fine, anche con l'obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, il Governo annunciava di voler provvedere ad abrogare il comma 576 al fine di evitare riduzioni delle detrazioni attualmente in vigore, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575.

Si ricorda che la legge delega in materia fiscale ([legge 11 marzo 2014, n. 23](#), recante "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*") è, tra l'altro, orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. In tale ambito è previsto il riordino dei fenomeni di

erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*), che sarà realizzato salvaguardando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale, da redigere con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, e un rapporto sulle spese fiscali.

Si ricorda, da ultimo, che uno studio del Fondo Monetario Internazionale

(<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1406.pdf> e

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1407.pdf>)

afferma che per l'Italia è fondamentale la revisione delle agevolazioni fiscali. Nel documento si legge che in Italia le agevolazioni fiscali sono particolarmente elevate, pari a circa l'8% del PIL, e dovrebbero essere sottoposte a un processo di revisione, a partire dai regimi agevolati sull'Iva. Anche se in alcuni casi possono essere giustificate, le agevolazioni rischiano di creare distorsioni e sfuggire allo scrutinio pubblico.

Articolo 2, comma 1, lett. b) c) d) e comma 2
(Modifiche commi 427 e 428 stabilità 2014 - Spending review)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) il comma 428, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede *2. Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

mediante i risparmi di spesa previsti dal
comma 1, lettera *c*).

Il **comma 1, lettere da *b*) a *d*)** dispone l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014 (ai commi 427-428) al fine di reperire le risorse necessarie per la copertura delle minori entrate derivanti del riordino delle agevolazioni tributarie previsto dei commi 575 e 576 della legge di stabilità medesima, che vengono soppressi dalla lettera a) del comma 1 in commento.

A seguito della soppressione dei commi 575 e 576 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ([L. n. 147/2013](#)) vengono meno le entrate ascritte a tali commi, che sarebbero dovute derivare dal riordino delle agevolazioni tributarie da essi previsto, pari a 488,4 milioni di euro nel 2014, 772,8 milioni nel 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. Per far fronte a tale perdita di gettito, il comma 1 in esame, alle lettere b) e c), interviene sui commi 427 e 428 della legge di stabilità, aumentando, rispetto a quanto già previsto nei commi medesimi, gli importi dei risparmi di spesa ad essi ascritti.

In particolare, il comma 427, nel testo originario recato dalla legge n. 147/2013, prevede l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di una serie di misure di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di ottimizzazione dell'uso degli immobili atte a garantire economie di spesa delle amministrazioni, limitatamente al triennio 2015-2017, stabilite negli importi di 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in termini di indebitamento netto. Tali misure di risparmio operano anche nei confronti degli enti territoriali; la quota di risparmi che tali enti sono tenuti ad assicurare alla finanza pubblica, nell'ambito degli importi complessivi suindicati, è pari a complessivi 344 milioni di euro nel 2015 e a 688 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017, come precisato dal successivo comma 429 della legge n. 147/2013.

Tali importi vengono ora aumentati dalla **lettera *b*) del comma 1** in esame al fine di inglobare negli obiettivi complessivi di risparmio da conseguire tramite le iniziative di *spending review* anche i mancati effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che erano associati ai soppressi commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 (quantificati, in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2014, in 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016).

In particolare, la lettera *b*), novellando il comma 427, stabilisce che le economie di spesa da conseguirsi, sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario per la *spending review*, vengano anticipate al 2014 e rese permanenti e debbano essere non inferiori a 488,4 milioni di euro per l'anno

2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Si rammenta che nel Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha nominato Carlo Cottarelli come Commissario straordinario per la *spending review*, che, come disposto dal suddetto articolo 49-bis, per l'esercizio delle sue funzioni si avvarrà, senza oneri per il bilancio dello Stato, delle risorse umane e strumentali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potrà disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza.

In connessione ai maggiori obiettivi di risparmio imposti dal comma 427 come novellato dalla lettera *b)*, la **lettera c)** del comma in esame provvede a modificare il comma 428 della legge di stabilità, al fine di aumentare anche la quota di risparmi che attiene al bilancio dello Stato, attraverso l'aumento del complesso degli importi accantonati sugli stanziamenti rimodulabili del bilancio dello Stato, ivi previsto.

In particolare, il comma 428 dispone, nel testo originario, nelle more della definizione degli interventi correttivi di *spending review*, la costituzione di accantonamenti indisponibili sulle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili¹ delle missioni di spesa di ciascun Ministero, come dettagliati nell'allegato 3 alla legge n. 147/2013: tali accantonamenti, limitati al solo triennio 2015-2017, risultano fissati negli importi di 256 milioni di euro nell'anno 2015 e 622 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. L'accantonamento in questione ha una finalità prudenziale, atteso che il comma medesimo precisa che a seguito dell'adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 427, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate.

A seguito dei nuovi obiettivi di risparmio ora recati dal novellato comma 427 viene pertanto disposto - dalla lettera *c)* del comma 1 in esame - anche l'aumento dell'importo complessivo di tali accantonamenti, che vengono anticipati al 2014 e resi permanenti, al fine di renderli funzionali ad assicurare i risparmi fissati in termini di indebitamento dal comma 427 medesimo e, al tempo stesso, e a garantire la copertura finanziaria degli oneri, in termini di saldo netto da

¹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della [legge n. 196 del 2009](#), concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: *a)* spese non rimodulabili; *b)* spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle "per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione". Esse corrispondono alle spese definite come "oneri inderogabili". Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate: nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

finanziare, derivanti dalla soppressione dei commi 575 e 576 della legge di stabilità disposta dalla lettera a) del comma 1 in commento.

Il **comma 2** dell'articolo 1 in esame dispone, infatti, espressamente che agli oneri (in quanto minor gettito) derivanti dalla soppressione dei commi 575 e 576 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alla lettera c) in commento.

Gli accantonamenti indisponibili sulle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero vengono ora stabiliti negli importi complessivi di 710 milioni di euro per l'anno 2014, 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, secondo quanto indicato nel nuovo Allegato 3 di seguito riportato, come sostituito dal decreto-legge in esame:

(milioni di euro)

PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW – SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI			
	2014	2015	2016 eseg.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355,7	418,0	463,7
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55,6	81,0	77,3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,5	6,4	5,4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13,5	34,6	42,9
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13,5	23,3	27,4
MINISTERO DELL'INTERNO	30,9	54,7	59,6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9	6,3	7,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113,0	153,1	155,4
MINISTERO DELLA DIFESA	89,5	239,8	334,7
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,1	7,8	8,3
MINISTERO DELLA SALUTE	2,8	3,8	4,0
Totale	710,0	1.028,8	1.186,7

Rispetto al testo originario del comma 428, la lettera c) in esame dispone, pertanto, nuovi accantonamenti per 710 milioni² nel 2014, a 772,8 milioni nel 2015 e a 564,7 a decorrere dal 2016.

Da tali complessivi accantonamenti – che come sopra si è detto hanno finalità prudenziale - sono escluse (come già previsto dalla normativa originaria):

- le spese del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- le spese della Missione "Ricerca e innovazione";
- gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione;

² Come illustrato nella relazione tecnica, l'accantonamento per il 2014 - cui corrispondono risparmi in termini di indebitamento netto per 488,4 milioni di euro nello stesso anno, come evidenziato nella tabella relativa ai nuovi obiettivi di risparmio sopra riportata - è stato quantificato in 710 milioni di euro in base ad una valutazione circa la spendibilità effettiva osservata, in media, nell'ultimo triennio per le voci di spesa interessate dagli accantonamenti.

- gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attività connesse al grande evento Expo Milano.

Restano altresì esclusi dagli accantonamenti - ad opera della **lettera d) del comma 1** in esame - i relativi stanziamenti di bilancio concernenti, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 della legge di stabilità (percentuale di fruizione dei crediti di imposta³) nonché gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438⁴ e 439⁵ (riduzione di spesa per trasferimenti alle imprese e consumi intermedi), ma soltanto limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni per il 2015 e di 622 milioni a decorrere dal 2016.

Ciò comporta che i suddetti stanziamenti di bilancio, relativi alle spese per trasferimenti alle imprese e consumi intermedi, restano esclusi dagli accantonamenti soltanto con riferimento alla prima trincea di accantonamenti già disposti dall'originario comma 428. L'esclusione su tali spese non opera, invece, ai fini della costituzione dei nuovi accantonamenti.

Rimane fermo, secondo quanto prevede il comma 428, per questa parte non novellato dal comma 1 in esame, che le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative tra gli accantonamenti interessati, anche tra missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica; è invece preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. È comunque prevista una clausola di salvaguardia: qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio sopra riportate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla riduzione delle somme accantonate in misura da consentire il raggiungimento degli obiettivi.

³ I commi 577 e 578 recano disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e crediti d'imposta prevedendo che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati in un apposito elenco allegato alla legge di stabilità 2014 sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura pari ad almeno l'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Dall'attuazione di tali norme devono derivare effetti positivi sul saldo netto da finanziare (214 milioni di euro per il 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dal 2015) e su fabbisogno e indebitamento netto (87 milioni di euro per il 2014 e a 197 milioni di euro a decorrere dal 2015).

⁴ Il comma 438 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private elencate in un apposito allegato alla legge di stabilità, per un importo complessivo pari a 45,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016.

⁵ Il comma 439 dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151,3 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati in un allegato alla legge di stabilità.

Articolo 2, comma 3

(Differimento al 16 maggio 2014 di termini per adempimenti in materia di premi assicurativi INAIL)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

3. *Identico.*

Il **comma 3** dell'**articolo 2** differisce, per l'anno 2014, al 16 maggio il termine per il pagamento dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per l'invio telematico delle relative denunce retributive. Tale differimento è inteso a consentire la "rapida applicazione" della previsione normativa - contenuta nell'[art. 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) - di una riduzione dei premi e contributi summenzionati.

Il differimento riguarda, in particolare:

- il termine (che cadrebbe, in via ordinaria, il 16 marzo) per la comunicazione in via telematica, da parte del datore di lavoro, all'Istituto assicuratore dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte durante l'anno solare precedente;
- il termine (che cadrebbe, in via ordinaria, il 16 febbraio) per il pagamento, da parte del datore di lavoro, per l'anno solare in corso e per l'eventuale conguaglio

relativo all'anno precedente. Per il pagamento inerente all'anno in corso, resta ferma la possibilità di suddivisione rateale; come chiarito dall'INAIL⁶, dal momento che il differimento è posto al 16 maggio, termine che coincide con quello di pagamento della seconda rata, le rate, per il 2014, sono complessivamente in numero di tre, con la prima rata che è pari al 50 per cento del premio complessivo ed è integralmente senza interessi (la seconda e la terza rata scadono, rispettivamente, il 20 agosto ed il 16 novembre);

- i termini di pagamento che scadano in data precedente il 16 maggio 2014 relativi ai premi speciali unitari (premi che vengono definiti con decreto ministeriale per le lavorazioni che presentino, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio secondo i criteri ordinari⁷); sotto il profilo letterale, la norma richiama i premi speciali unitari diversi da quelli artigiani, in quanto questi ultimi sono già compresi nel differimento di cui al punto precedente⁸.

La relazione illustrativa allegata all'originario disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che, in mancanza del differimento in oggetto, la riduzione dei premi e contributi avrebbe avuto effetto soltanto a decorrere dal 2015 (in sede di regolazione del premio assicurativo relativo al 2014). Si ricorda che la riduzione - in base al citato [art. 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) - deve essere adottata con decreto ministeriale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per il 2014, 1.100 milioni per il 2015 e 1.200 milioni annui a decorrere dal 2016.

Più in particolare, l'[articolo 1, comma 128, della L. 147/2013](#) ha previsto la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Con lo stesso decreto dovranno altresì essere definite le modalità di applicazione della riduzione in favore delle imprese che abbiano iniziato la propria attività da non oltre un biennio.

Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti da specifiche norme⁹.

⁶ Cfr. la [nota INAIL](#) (Direzione Centrale Rischi) del 23 gennaio 2014 e la [nota INAIL](#) (Direzione Centrale Rischi) del 3 febbraio 2014.

⁷ Tali premi speciali unitari sono stabiliti in base ad altri elementi idonei, quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante impiegato.

⁸ Cfr. la [nota INAIL](#) (Direzione Centrale Rischi) del 3 febbraio 2014.

⁹ Si tratta, più specificamente:

- dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni domestici (di cui all'articolo 8 della [L. n. 493/1999](#));
- dei contributi per l'assicurazione sugli infortuni dovuta per il lavoro accessorio e pari al 7% del valore del voucher (ai sensi dell'articolo 72 del [D.Lgs. n. 276/2003](#));
- del contributo dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani (rideterminato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dall'articolo 1, comma 773, della [L. 296/2006](#), e ripartito tra le diverse gestioni previdenziali dal D.M. 104168 del 28 marzo 2007, attuativo del medesimo comma 773);

A fronte della riduzione di premi e contributi, si dispone un trasferimento in favore dell'INAIL, a carico del bilancio dello Stato, pari a 500 milioni di euro per il 2014, 600 milioni per il 2015 e 700 milioni annui a decorrere dal 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti (di cui all'articolo 39 del [D.P.R. n. 1124/1965](#)).

L'aggiornamento dei premi e contributi viene operato distintamente per le singole gestioni assicurative tenendo conto dell'andamento economico, finanziario ed attuariale registrato da ognuna di esse, garantendo altresì il relativo equilibrio economico, nel rispetto di quanto stabilito dal [D.Lgs. n. 38/2000](#)¹⁰.

- dei contributi dovuti ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché a quelli addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali (di cui all'articolo 5 del [D.P.R. 1403/1971](#)).

¹⁰ Con il D.M. 12 dicembre 2000, emanato in attuazione dell'articolo 3 del [D.Lgs. n. 38/2000](#), sono state determinate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle quattro gestioni separate, nonché le relative modalità di applicazione. Su ciascuna lavorazione è applicato il tasso medio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello nazionale, risultante dal rapporto tra oneri diretti ed indiretti sostenuti dall'INAIL per le prestazioni e il monte retributivo imponibile di tutti i lavoratori alla lavorazione stessa. In ogni caso, il tasso non può eccedere il limite massimo del 130 per mille. Su tale quadro normativo, con particolare riferimento alla misura dei premi INAIL, sono successivamente intervenuti i commi 364 e 365 dell'articolo unico della [legge n. 266/2005](#) (legge finanziaria 2006). Tali disposizioni in primo luogo stabiliscono che la rideterminazione delle tariffe dei premi assicurativi deve tener conto dell'andamento del rischio medio nazionale e dell'attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti alla determinazione dei tassi di premio. In ogni caso, la rideterminazione deve essere tale da garantire l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre si dispone che la richiamata rideterminazione è attuata in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. Pertanto si introduce un obbligo di procedere alla rideterminazione annuale delle tariffe in presenza di variazioni dei parametri di riferimento.

Articolo 2, comma 3-bis

(Limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.

Il **comma 3-bis, aggiunto dalla Camera**, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#)¹¹, incrementa il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 dicembre 2014, da tre a cinque dodicesimi.

Con riferimento ai limiti massimi di anticipazioni di tesoreria, si ricorda che l'articolo 222 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (TUEL), prevede la concessione di anticipazioni agli enti locali da parte del tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, corrispondenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli. Gli enti locali sono tenuti al pagamenti degli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, che decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

Si ricorda altresì che l'innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi è stato da ultimo previsto, sino alla data del 31 marzo 2014, dall'articolo 1, comma 12, del [decreto-legge n. 133 del 2013](#)¹².

¹¹ Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

¹² Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Articolo 2, comma 4

(Norma interpretativa concessioni telefonini (contenzioso))

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

4. *Identico.*

Il **comma 4**, con una norma interpretativa, prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.

La norma è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ad orientarlo nel senso dell'applicabilità ai contratti di abbonamento per i telefoni cellulari della tassa sulle concessioni governative.

L'articolo 21 della Tariffa annessa al [D.P.R. n. 641 del 1972](#) (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) assoggetta il pagamento della tassa al rilascio della licenza o di documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione. La norma fa riferimento all'articolo 318 del [D.P.R. n. 156 del 1973](#) il quale richiede una licenza per l'esercizio di ogni singola stazione radioelettrica; per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza. L'articolo 318 è stato abrogato dall'art. 218, comma 1, lett. *s*), del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale è venuto meno il regime di esclusiva a favore dello Stato dei servizi di telecomunicazione), a decorrere dal 16 settembre 2003. Tuttavia lo stesso Codice contiene una norma identica all'articolo 160.

Sulla questione dell'applicabilità della tassa di concessione governativa ai telefoni cellulari si registra un forte dibattito in dottrina e, soprattutto, una giurisprudenza oscillante. Da ultimo la Sezione tributaria della Cassazione (Sezione V) con l'ordinanza

17 maggio 2013, n. 12052, discostandosi da precedenti sentenze di segno contrario e orientandosi per l'inapplicabilità della tassa, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione che si riferisce alla legittimità o meno dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative sugli abbonamenti di telefoni cellulari.

Chiamata a dirimere la controversia insorta tra l'Agenzia delle entrate ed un Comune in ordine al rimborso della predetta tassa, i giudici di legittimità, in contrasto con quanto deciso con la precedente sentenza della Cassazione n. 23052, depositata il 14 dicembre 2012, hanno rilevato come la normativa nazionale dettata in materia non risulta in linea con la Direttiva n. 1999/5/CE, che non assoggetta ad alcun provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio l'immissione sul mercato e messa in servizio degli apparecchi terminali di comunicazione.

L'ordinanza ritiene che il presupposto impositivo della tassa non sia venuto meno. Infatti il venir meno del regime di privativa a favore dello Stato degli impianti e dei servizi di telecomunicazione non ha per ciò stesso privato la norma fiscale del suo oggetto. La privatizzazione del settore delle telecomunicazioni non osta invero al mantenimento di un regime autorizzatorio.

Tuttavia, secondo i giudici, la ipotizzata definitiva sostituzione del contratto di utenza del servizio al provvedimento amministrativo (licenza di esercizio), eliminando il necessario collegamento richiesto dall'articolo 1 del D.P.R. n. 641 del 1972, tra l'insorgenza del tributo e l'adozione dell'atto amministrativo (in quanto essenziale elemento giustificativo del tributo, secondo il sistema generale delle tasse di concessione governativa) determinerebbe una sostanziale modifica del presupposto impositivo della norma tributaria alla quale non sarebbe consentito innovare per via di interpretazione evolutiva, stante il limite della riserva di legge in materia tributaria prevista dall'articolo 23 Cost. La relazione illustrativa afferma che l'udienza davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la trattazione della questione in esame è fissata per il 25 febbraio 2014. Il Governo stima che qualora le Sezioni Unite si orientassero nel senso proposto dall'ordinanza di rimessione si potrebbero determinare obblighi restitutori particolarmente rilevanti sia per quanto riguarda il gettito dell'imposta (800 milioni di euro l'anno), sia per quanto riguarda il termine di prescrizione dell'istanza di restituzione (dieci anni).

Articolo 2, comma 4-bis

(Obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro».

Il **comma 4-bis, aggiunto dalla Camera**, novella l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990, al fine di escludere dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi individuati nel comma 1 i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero di valore complessivo non superiore a 10.000 euro.

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167¹³ - come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lett. c), della [legge n. 97 del 2013](#) (legge europea 2013) - relativo alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, ha previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" dell'investimento ai sensi della normativa in materia di monitoraggio (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria siano in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo le norme vigenti dagli intermediari residenti ai quali gli

¹³ Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

Il comma 3 prevede l'esonero dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

In tale quadro si inserisce la novella apportata dalla norma in esame, diretta a specificare che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono anche per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro.

Articolo 3, commi 1 - 4-bis

(Eventi alluvionali nella provincia di Modena del 17 e 19 gennaio 2014 e nella regione Veneto tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014)

Testo del decreto-legge

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, **ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis**, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati **ai commi 1**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di

e 1-bis, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il **31 ottobre 2014**, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il **31 ottobre 2014**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il **31 ottobre 2014**. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al **31 ottobre 2014**:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Testo del decreto-legge

assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.

4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

3. *Identico.*

4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, **Albareto**, La Rocca e Navicello, **nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo**, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, **anche temporanea**, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda **o dei terreni agricoli**. L'autorità comunale, **verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente**, trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

L'articolo 3, commi da 1 a 4, modificato dalla Camera, dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni della provincia di Modena colpiti dall'alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 ovvero nei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 e individuati dai commi 1 e 4.

Campo di applicazione (commi 1, 1-bis e 4)

Il **comma 1**, nelle more della attivazione della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza, individua i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, cui si applicano le disposizioni dettate dal presente articolo. Tali comuni, sono, in ordine alfabetico:

- Bastiglia;
- Bomporto;
- Camposanto;
- Finale Emilia;
- Medolla;
- San Felice sul Panaro;
- San Prospero.

Si fa notare che i citati comuni sono inclusi nell'allegato al D.M. 1 giugno 2012 che ha disposto la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore

dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. L'elenco citato, come successivamente integrato, viene considerato quale campo di applicazione da tutte le disposizioni legislative emanate in seguito al sisma, in particolare dall'art. 1, comma 1, del D.L. [74/2012](#) (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 della [legge n. 225/1992](#), la delibera dello stato di emergenza deve essere emanata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa.

La stessa delibera deve fissare la durata (che non può superare i 180 giorni, prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni) e l'estensione territoriale dello stato di emergenza, disporre in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché individuare le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza e autorizzare la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

Il **comma 1-bis, aggiunto dalla Camera**, prevede che le disposizioni recate dal presente articolo si applichino anche ai comuni della regione Veneto colpiti da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tali comuni vengono individuati dall'allegato 1-bis al testo in esame.

Il **comma 4** estende il campo di applicazione dell'articolo in commento alle frazioni San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello della città di Modena, nonché ai territori dei comuni di cui al citato allegato 1-bis (a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza).

Tale estensione, come **modificata dalla Camera**, è però subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità anche temporanea della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli;
- verifica da parte dell'autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione.

Copia dell'atto di verifica deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

Sospensione adempimenti tributari e previdenziali (commi 2 e 3)

Il **comma 2** dispone la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014 (secondo le **modifiche apportate dalla Camera**), a favore dei soggetti con residenza o sede operativa:

- alla data del 17 gennaio 2014 nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro (comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 e, come detto, già coinvolti dal sisma del maggio 2012);
- alla data del 30 gennaio 2014 nei comuni della regione Veneto individuati all'allegato 1-*bis* (comuni colpiti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale).

In dettaglio, il comma 2 dispone, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, residenti o con sede operativa nei comuni predetti colpiti dagli eventi alluvionali, la sospensione di una serie di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.

Nel predetto periodo sono quindi sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Equitalia) e quelli derivanti da atti di accertamento esecutivo (articolo 29 del [D.L. 78 del 2010](#)). I versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.

I tributi il cui termine di pagamento è scaduto alla data del 29 gennaio 2014 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame) possono essere versati entro il 31 ottobre 2014 senza applicazione di sanzioni e di interessi.

Nei confronti degli stessi soggetti fino al 31 ottobre 2014 sono altresì sospesi i termini relativi a:

- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- notifiche per la riscossione attraverso cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivo;
- prescrizione e decadenza degli atti degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della regione;
- adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e CAF operanti nei territori coinvolti dall'alluvione (anche se a favore di soggetti non operanti nel territorio) e da parte di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori coinvolti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale.

Il **comma 2-bis, inserito dalla Camera**, attribuisce ai soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi:

- agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente
- alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici,

il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

A tal fine è richiesta la presentazione da parte dei soggetti interessati di una autocertificazione del danno subito.

Per l'attuazione della disposizione si prevede che banche e intermediari finanziari informino i mutuatari - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:

- costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi
- il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni (almeno mediante avviso in filiale e sul proprio sito *internet*), vengono automaticamente sospese fino al 31 dicembre 2014 le rate in scadenza, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Il **comma 3** precisa che la sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Pertanto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta.

Le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi dovranno essere stabilite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 4-bis, aggiunto dalla Camera**, reca una clausola di salvaguardia in base alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-*bis*, 2, 3 e 4 e - in presenza di scostamenti rispetto alla spesa autorizzata (ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, alinea) - impone ai Commissari delegati allo stato di emergenza di versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri.

A tal fine si prevede l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012¹⁴, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

Si tratta delle contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale e intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

¹⁴ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.*

Articolo 3, comma 5

(Gestione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

5. I rifiuti prodotti **dagli eventi alluvionali** sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. **I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono** le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si **avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA)** e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità **i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono** le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

Il **comma 5, dell'articolo 3**, riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali richiamati in rubrica e indicati più dettagliatamente nel comma 2 dell'articolo in esame, **come modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ha ampliato il novero dei fenomeni atmosferici e l'ambito territoriale previsti originariamente dal decreto legge in esame.**

Il comma 5 classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, i rifiuti prodotti dai richiamati eventi alluvionali.

Si ricorda che l'allegato D alla parte quarta del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#)¹⁵ (che costituisce la normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti ed imballaggi)

¹⁵ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

contiene uno specifico elenco (c.d. Catalogo Europeo Rifiuti, CER), ai sensi della [decisione 2000/532/CE](#) e successive modificazioni, all'interno del quale, in base alla tipologia d'attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione¹⁶.

Si fa notare che l'attribuzione della classe 20 (*Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*) operata dal comma in esame, che deroga alla normale classificazione CER, viene giustificata dalla relazione illustrativa alla luce del fatto che, in seguito all'alluvione, non risulta "possibile distinguere i rifiuti di provenienza urbana (domestici e assimilati agli urbani) dai rifiuti speciali". In proposito, si fa presente che la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE fa riferimento a rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Si ricorda altresì che una disposizione analoga è stata prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012¹⁷, per la classificazione con codice CER 20.03.99 dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni successive agli eventi sismici del maggio 2012.

Ai sensi del comma in esame, **i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati - secondo la modifica apportata dalla Camera al testo originario** che, coerentemente con il più ristretto ambito di applicazione previsto contempla l'intervento del solo Presidente della Regione Emilia-Romagna (o di un suo delegato) - :

- definiscono le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale dei rifiuti in questione, indicando espressamente le norme oggetto di deroga;
- si avvalgono delle rispettive ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) e dei gestori del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani.
- dispongono, per i rifiuti urbani pericolosi (da smaltire presso impianti autorizzati), le misure più idonee a tutelare la salute e l'ambiente.

Si osserva che la norma fa riferimento ai rifiuti urbani e che, pertanto, potrebbe non essere considerato chiara l'applicazione della disposizione ai rifiuti di cui al presente comma e cioè i rifiuti prodotti dai fenomeni alluvionali sopra richiamati.

La norma in esame dispone altresì che resta ferma la tracciabilità dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.

¹⁶ L'elenco di tali codici identificativi è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico composto da 3 coppie di numeri. Mentre le prime due coppie identificano la classe e la sottoclasse (cioè il settore di attività da cui deriva il rifiuto ed il processo produttivo di provenienza), la terza coppia indica il nome del rifiuto. Per i rifiuti "non specificati altrimenti" quest'ultima coppia assume il valore 99.

¹⁷ D.L. 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122.

Articolo 3, comma 6
(Alluvione del novembre 2013 in Sardegna)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.».

6. *Identico.*

Il comma stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri, anche derogatori, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.

In tal modo si modifica l'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in cui è previsto che il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate, a causa degli eventi alluvionali, provveda, in via di anticipazione, sulle risorse autorizzate del Programma ponti e gallerie stradali di cui all'articolo 18, comma 10, del D.L.69/2013, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Si prevede ora, al fine di accelerare l'avvio dei lavori necessari per il ripristino della viabilità, che il Commissario delegato operi con i poteri anche derogatori rispetto alla normativa ordinaria, definiti da un'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'articolo 5, comma 2, della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) stabilisce che, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del

Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

L'articolo 5, comma 4, prevede che il Capo del Dipartimento della Protezione civile possa avvalersi di commissari delegati e che, in tal caso, il relativo provvedimento di delega debba specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio.

L'articolo 5, comma 5 prevede che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

Per quanto riguarda il "Programma ponti e gallerie stradali", previsto dall'art. 18, comma 10, del decreto-legge 69/2013 la legge di stabilità 2014 ha previsto un rifinanziamento pari a 350 milioni di euro; conseguentemente, lo stanziamento è attualmente pari a 306 milioni per il 2014, 231 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016 (cap. 7538 del MIT).

Per quel che concerne lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna, la legge di stabilità 2014, ai commi 118, nonché da 122 a 124, dell'articolo 1, prevede interventi diretti a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013. Sono previsti, in particolare, interventi per la messa in sicurezza del territorio, nonché l'esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e specifiche disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata.

Con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, nel territorio della regione autonoma della Sardegna.

Con la successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, è stato nominato Commissario delegato, il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza, si provvede, così

come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, nel limite massimo di euro 20 milioni di euro.

Articolo 3, comma 7*(Personale impiegato nelle attività di protezione civile)*Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il comma riconosce, per il triennio 2013-2015, integrazioni (di seguito specificate) al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile di seguito indicate, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015):

- Presidi operativi;
- Centro Funzionale Centrale;

La rete dei centri funzionali di supporto alle decisioni delle autorità competenti per gli allerta e per la gestione dell'emergenza è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati, e da un Centro Funzionale Statale o Centrale, presso il Dipartimento della protezione civile. La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio nazionale della protezione civile. Il servizio svolto dalla rete, nell'ambito della gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di previsione circa la natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali eventi potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle zone d'allerta e la fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio.

- Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.);

SI.STE.MA è un centro di coordinamento nazionale nella Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale per individuare le emergenze previste o in atto e seguirne l'evoluzione, nonché quello di allertare e attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze. SI.STE.MA è operativo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno e vi partecipano, con una propria postazione, il personale del Dipartimento della Protezione civile e un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Croce Rossa ed è in fase di attivazione una posizione per le Regioni.

- Centro Operativo per le Emergenze Marittime (COEMM);

Il Centro operativo assicura il concorso alla gestione operativa delle crisi conseguenti ad eventi di inquinamento in mare e il supporto tecnico alle attività di bonifica e recupero di relitti, in caso di dichiarazione di stato di emergenza.

- Coordinamento Aereo Unificato (COAU).

Il COAU è una struttura con cui il Dipartimento della Protezione Civile coordina l'attività di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea dello Stato sul territorio nazionale.

Tale riconoscimento opera nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 2015.

Le finalità perseguite dalla disposizione sono quelle di:

- garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile;
- assicurare l'adempimento degli impegni previsti dall'articolo in esame.

Le integrazioni al trattamento economico accessorio che vengono riconosciute dal comma in esame al personale suindicato sono quelle contemplate dalle seguenti norme:

- articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008;

Tale norma ha introdotto una speciale indennità operativa (forfetariamente parametrata su base mensile a 100 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego), riconosciuta, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, al personale del medesimo Dipartimento che opera, in fase di vigilanza e di emergenza, presso il Centro Funzionale Centrale e la Sala Situazione Italia.

- articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011;

Tale disposizione ha raddoppiato, nei casi di impiego in giorni festivi ovvero in orario notturno, la misura dell'indennità contemplata dall'art. 17 citato.

- articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004;

Tale comma ha autorizzato l'estensione del fondo unico di Presidenza anche al personale militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a carico del Fondo della protezione civile ed in deroga al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002-2005 sottoscritto il 17 maggio 2004.

- articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006;

Il comma 1 dell'art. 17 di tale ordinanza ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile, per la durata degli stati emergenza considerati dalla medesima ordinanza, ad utilizzare personale appartenente alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga all'art. 70, comma 12 del decreto legislativo n. 165/2001.

Al citato personale, nei limiti temporali indicati, impiegato per assicurare la piena operatività della Sala situazione Italia è corrisposta, ai sensi del successivo comma 2, una speciale indennità mensile operativa onnicomprensiva commisurata a 30 ore di straordinario festivo e notturno da corrispondersi in relazione ai giorni di effettivo impiego.

- articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003.

Tale disposizione riconosce al personale del Centro situazioni unificate del Dipartimento della protezione civile, per l'attività prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno 2003, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Viene infine stabilito che resta fermo il disposto di cui all'art. 3, comma 63, della L. 537/1993, il quale dispone la non cumulabilità – per i pubblici dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o analoghe posizioni¹⁸ – di indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza, con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

¹⁸ Nel pubblico impiego l'istituto del comando è disciplinato, in generale, dall'articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio .

Il collocamento fuori ruolo, a differenza del comando e del distacco, pone l'impiegato fuori dai quadri organici dell'amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l'utilizzazione dell'impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d'impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell'amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro ordinamento l'istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della richiamata L. 3/1957. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. In particolare, l'articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'impiegato. Il successivo articolo 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, che precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Articolo 3-bis

(Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3-bis, inserito dalla Camera, consente di differire sino a due anni la restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati disciplinati dal D.L. n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012.

Il **comma 1** dell'articolo 3-bis individua i finanziamenti agevolati ai quali si applica la proroga per un periodo non superiore a due anni rispetto alla durata massima originariamente prevista:

- finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Tale finanziamento può essere richiesto anche dagli

- esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. [n. 174 del 2012](#));
- finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F (articolo 11, comma 7-*bis*, del D.L. n. 174 del 2012);
 - finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della [legge n. 228 del 2012](#));
 - finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. [n. 43 del 2013](#)).

Per le modalità di accesso a tali finanziamenti è prevista una procedura analoga a quella prevista per i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui i finanziamenti in esame possono aggiungersi. I soggetti finanziatori stipulano contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana.

Il comma 1 prevede che la Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni sulla base delle quali vengono stipulati i contratti tipo in coerenza con le disposizioni introdotte. Tali convenzioni e i successivi adeguamenti sono stati stipulati sulla base delle stesse norme che hanno disciplinato i suddetti finanziamenti (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012; articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 6, comma 5, del D.L. n. 43 del 2013).

La norma prevede altresì che ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del D.L. n. 174 del 2012. Non sono pertanto previsti ulteriori stanziamenti.

Si evidenzia che l'articolo 11, comma 13, del D.L. n. 174 del 2012 stima in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014 gli oneri derivanti dall'accollo da parte dello Stato degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese strettamente necessarie alla loro gestione, corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

Il comma 1 prevede, infine, l'estensione delle garanzie dello Stato concesse con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze già emanati ai sensi delle citate norme, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, ai finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione della norma in esame.

I decreti ministeriali del 14 novembre 2012 e 28 novembre 2012 hanno disciplinato la concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti previsti dal D.L. n. 174 del 2012 e hanno definito i criteri e le modalità operative delle garanzie stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti (ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica).

Si ricorda, infine, che le circolari n. 45/E e n. 46/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcune questioni interpretative riguardanti il finanziamento agevolato in commento.

Il **comma 2** prevede che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del precedente comma 1.

Il **comma 3** precisa che, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati è subordinata alla previa verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. La norma prevede altresì che le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati (articolo 1, comma 4, del D.L. n. 74 del 2012).

Con le decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha valutato la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato degli interventi disposti in seguito al sisma del 20 e del 29 maggio (D.L. 74 del 2012, D.L. 83 del 2012 e

D.L. 95 del 2012). Non sono stati valutati, in quanto adottati successivamente, il D.L. n. 174 del 2012, la legge n. 228 del 2012 e il D.L. n. 43 del 2013.

Si ricorda che l'articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri (paragrafo 1) nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti (paragrafo 3). Allorché riscontri un'incompatibilità dell'aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Nel caso in cui lo Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione.

Con la decisione C(2012) 9471 final la Commissione ha giudicato compatibili con la suddetta disciplina gli aiuti previsti dalla normativa in oggetto a favore delle imprese agricole. Sono stati valutati, in particolare, i regolamenti che hanno sospeso il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi, il D.L. n. 74 del 2012, il D.L. n. 83 del 2012 e il D.L. n. 95 del 2012.

Con la decisione C(2012) 9471 final gli stessi provvedimenti normativi sono stati esaminati dal punto di vista degli altri settori economici, escludendo l'agricoltura, la pesca e l'acquacultura. La Commissione ha deplorato che l'Italia abbia applicato le misure sopra richiamate prima che fossero approvate dalla stessa Commissione. In ogni caso, una volta esaminate nel merito, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni.

Il comma 3 prevede, infine, che tutte le disposizioni sopra esaminate entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del testo in esame nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si segnala che le disposizioni in esame paiono riproporre, con alcune modifiche, il contenuto dei commi da 10-bis a 10-quater dell'articolo 1 del decreto-legge (non convertito) n. 126 del 2013, nel testo approvato dal Senato AC 1906.

Articolo 4
(Copertura finanziaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'onere derivante dagli articoli **1, comma 3, lettera a)**, 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a **25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017**, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:

a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, **a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, **commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7**, pari a **12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015**, di cui **9 milioni di euro per l'anno 2014** in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, **1-bis, 2, 3 e 4**, si provvede:

a) quanto a **9 milioni di euro per l'anno 2014**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) *identica*.

2. *Identico*.

L'articolo quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria di alcune delle misure contenute nel decreto legge in esame.

Si tratta in particolare delle disposizioni recate dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7.

Gli oneri derivanti dalle predette misure sono complessivamente quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2014 (dei quali, 9 milioni di euro in termini di maggiori interessi del debito pubblico) e in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015.

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nel bilancio 2014-2016 il Fondo presenta una dotazione pari a 44,3 milioni per il 2014, 360,5 milioni nel 2015 e in 173,6 milioni nel 2016.

- b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come rideterminata dalla tabella C della legge di stabilità.

Si ricorda al riguardo che la Tabella C della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) alla voce D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303- Ordinamento della Presidenza del consiglio dei Ministri (Programma 21.3 – cap. 2115) reca uno stanziamento pari a 41,12 milioni nel 2014, a 38,96 milioni nel 2015 e a 112,57 milioni nel 2016.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>107</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 635, 717, 789, 820, 906 e 1204 Delega al Governo per separazione tra banche commerciali e d'investimento
<u>108</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - Ed. provvisoria
<u>109</u>	Testo a fronte	I Senati nelle Costituzioni di Belgio, Francia, Germania e Spagna
<u>110</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1322 "Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali" - Ed. provvisoria
<u>111</u>	Dossier	Decretazione d'urgenza e conversione: la recente giurisprudenza costituzionale
<u>112</u>	Dossier	Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-2014
<u>113</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1324 "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"
<u>114</u>	Dossier	Rappresentanza di genere e cariche elettive
<u>115</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 331, 635, 717, 789, 820, 906, 1085, 1204 e 1228 "Delega al Governo per separazione tra banche commerciali e di investimento"
<u>116</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 1326, 211, 558 e 1309 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo Sviluppo"
<u>117</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1345 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
<u>118</u>	Dossier	Le Camere alte nei Paesi extraeuropei

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet,
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di
documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it